

Progetto di legge

Istituzione di alcune feste Solennità Nazionali

art. 1.° Saranno annualmente celebrate con pubblica

festività, per le epoche seguenti:

(A.) Il giorno della nascita del Re.

(B.) Il 2.° marzo, data dello Statuto

(C.) L'1.° aprile ricorrenza della liberazione

di Torino nel 1795.

(D.) Il 10. dicembre, idem di Genova

nel 1746

art. 2.° Verranno pure in osservanza, ogni anno

ricordati, ma come giorni nefasti della storia

patria, e consecrati al lutto pubblico e

piroscopo, quelli del

(A.) 23 marzo anniversario della battaglia di Novara.

(B.) 29 luglio idem della morte del Magnanimo Carlo Alberto.

(C.) 12 agosto id. della resa di Venezia

art. 3.° Le solennità di cui nei precedenti articoli

considerauno in quelle pratiche che

il Governo potrà ordinare alle

pubbliche amministrazioni, all'esercito,

o permettere a privati, od a corporazioni.

Saranno però obbligatorie per le città  
Capo-luogo di Provincia le seguenti:

A. Pubblico, e convenevole atto di  
rito religioso.

B. I corpi politici, ed i magistrati  
sospenderanno le ordinarie loro sedute

C. Interamente dai pubblici funzionari  
civili, e delle Delegazioni della guardia  
nazionale, e dell'esercito alla  
funzione religiosa.

D. La bandiera Nazionale sarà  
innalzata sopra uno o i più esalti  
edifici pubblici del Comune, ~~non~~  
~~che~~ delle fortezze dello Stato, non  
meno che sui Pal. Regni di imperina  
secondo gli usi di questo. I tricolori  
collo stemma Sabauda scenderanno  
pure distinti, e separati sulle guglie  
di Superga.

E. Ne' giorni, di cui all'art. 1.° A. B.  
la forza armata cittadina, e stanziale  
farà pubblica mostra, con spari di parata

F. Nell'anniversario del 23 marzo  
prima del fine della sacra funzione  
sarà fatto dal Pergamo lettura de'  
nomi di coloro che nati, o domiciliati  
nella Provincia, (o comune vicin. spant.)

moriranno per la patria nell'ultima guerra, e sarà invocata per l'anima di quei generosi defunti l'eterna Beneficenza divina.

G. Ne' giorni di cui all'art. 7. i luoghi di pubblico divertimento resteranno chiusi:

H. Nelle Piazze forti, e sulle R. Navi saranno eseguite Salve di bocche a fuoco secondo i Regolamenti.

### Diposizioni transitorie

art. 4. In ciascun Comune che ~~abbia~~ annovera fra suoi abitanti alcuni de' morti nella guerra degli anni 1848-9 verrà nel giorno 2. g<sup>to</sup> dell'anno 1851 inaugurato con solenne, ma decorosa solennità, secondo le norme da stabilirsi dal Governo, il collocamento, nell'interno della Chiesa Principale di una lapide che ne descriva i nomi, gradi, e corpi, e con breve storica indicazione

art. 5.° Il Governo farà porre a suo tempo invidere l'elenco nominale di quelli sul monumento da erigersi a onore, e memoria di Carlo Alberto.

